



CONVENZIONE

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di seguito denominata "AVEPA", C.F. 90098670277- con sede in Via Niccolò Tommaseo 67 - 35131 Padova (PD) - rappresentata da domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della LR 31/2001

PREMESSO CHE:

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all'Agenzia, tramite Convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e la relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ed in particolare l'art. 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA-412 del 18 dicembre 2020 approva il Programma di finanziamento volto a promuovere l'attuazione di interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e conseguentemente il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano (fondo istituito con D.L. 14 agosto 2020, n. 104), così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 189 del 12 agosto 2022;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2025 ha approvato il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, prevedendo la misura inerente sostegni all'acquisto di attrezzature volte a garantire la fertirrigazione e l'impiego di tecniche sostenibili per la gestione dei reflui zootecnici e del digestato agrozootecnico e agroindustriale ai sensi del decreto ministeriale n. 5046/2016 in agricoltura;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1414 del 28 novembre 2024 ha disposto l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione di aiuti finalizzati al rinnovo del parco attrezzature per l'interramento in campo dei fertilizzanti azotati;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1263 del 14/10/2025 ha disposto l'integrazione finanziaria del Bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per il rinnovo del parco attrezzature per l'interramento in campo dei fertilizzanti azotati, DGR n. 1414/2024;
- la Giunta regionale con la deliberazione n. ____/2026:
 - ha attivato uno specifico regime di aiuti compatibile con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472, ed in particolare con l'art. 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria";



d053300b



- ha ritenuto opportuno, per ragioni di coerenza di materia, di semplificazione delle procedure e di chiarezza nei confronti degli agricoltori interessati, di affidare la gestione del Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione ad AVEPA, secondo la disciplina prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 (CSR 2023-2027), approvato con DGR n. 687 del 5 giugno 2023 e s.m.i.;
- ha approvato lo schema di Convenzione con AVEPA;
- la stipula di una specifica Convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra Regione ed AVEPA in merito alle domande per l'erogazione di aiuti finalizzati al rinnovo del parco attrezzature per l'interramento in campo degli effluenti zootecnici e assimilati, secondo le disposizioni e condizioni specifiche previste per l'aiuto disposte dal relativo Bando di apertura termini per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione, attuando il regime di aiuto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

Art. 2 – Attività in capo alla Regione

1. Alla Regione competono le seguenti attività:
 - la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione del Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione;
 - la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione di eventuali provvedimenti attuativi di competenza;
 - la trasmissione alla Commissione europea, mediante il sistema elettronico di notifica SANI2, delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuto, redatte nel formato standardizzato, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472, ai fini della corretta attuazione del regime di aiuto, secondo i termini individuati dal Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione;
 - il supporto informativo a chiarimento delle disposizioni attuative e degli aspetti operativi al fine di svolgere nel modo più efficace ed efficiente l'attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 3 – Attività in capo ad AVEPA

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività:
 - rendere disponibili gli strumenti informatici che consentano la presentazione, protocollazione e stampa delle domande di aiuto, curando anche gli adeguamenti dei sistemi informativi da utilizzare per la gestione del procedimento complessivo;
 - protocollare e ricevere le domande di aiuto presentate dalle aziende richiedenti, unitamente agli allegati previsti dal Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione;



- comunicare l'avvio del procedimento ai richiedenti, dopo la conclusione della fase di presentazione delle domande;
 - effettuare l'istruttoria di ricevibilità delle domande di aiuto e l'istruttoria di ammissibilità, ai sensi di quanto disposto dal Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione;
 - determinare, per ciascuna domanda ricevibile, l'importo dell'aiuto ammissibile e finanziabile;
 - determinare, in base ai controlli svolti, l'ammissibilità ovvero la non ammissibilità delle domande di aiuto;
 - predisporre e determinare, in base ai controlli svolti, l'approvazione della graduatoria di finanziabilità e la concessione degli aiuti secondo i principi criteri e nel limite finanziario fissati dal Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione;
 - provvedere alla comunicazione di finanziabilità ai beneficiari, comprensiva delle indicazioni utili per la realizzazione dell'operazione, per la rendicontazione e per gli obblighi di pubblicità;
 - provvedere alla comunicazione di non ammissibilità per i soggetti non destinatari della precedente comunicazione;
 - effettuare attività di controllo della presenza di altri eventuali sostegni e agevolazioni, in quanto non cumulabili con gli aiuti oggetto della presente Convenzione;
 - effettuare attività di controllo su impegni, obblighi e condizioni di ammissibilità assunti dai beneficiari degli aiuti così come previsti dal Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione, attraverso controlli amministrativi ed il loco, in analogia a quanto previsto per gli Interventi del CSR 2023-2027, ovvero ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116;
 - applicare le riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle eventuali inadempienze rilevate, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati, applicando le disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni del CSR 2023-2027 della Regione relative all'intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, Azione A "Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici";
2. Nell'effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1 l'AVEPA applica le disposizioni attuative definite dalla Regione, nonché quelle comunitarie, nazionali e regionali, per quanto compatibile.

Art. 4 - Utilizzo delle risorse finanziarie

1. AVEPA utilizza l'intero importo definito dal Bando per la concessione degli aiuti per le attività oggetto della presente Convenzione e le eventuali ulteriori risorse rese disponibili con successivi provvedimenti;
2. AVEPA provvede ad effettuare le attività affidate con la presente Convenzione a titolo non oneroso;

Art. 5 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per il periodo necessario al completamento di tutte le attività oggetto della Convenzione stessa.

Art. 6 - Riservatezza



1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata;
2. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate;
2. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Art. 9 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 10 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Art. 11 - Registrazione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla;



3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente :

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);

adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

per AVEPA:

Via Tommaseo, 35021 Padova (PD);

protocollo@cert.avepa.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
Il Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	
.....	

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



d053300b

